



Allegato A

STATUTO "SOLEVOCI" ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Varese (Va), via Guicciardini n. 128, l'associazione denominata "Solevoci", associazione culturale nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata agli organi competenti.

Art. 2. La costituzione in autonoma associazione di "Solevoci" è il naturale sviluppo dell'attività realizzata dal 2003 sul territorio provinciale e nazionale del progetto promosso dall'associazione "Greensleeves Choir" nell'ambito dell'attività corale a cappella ma con la specificità di favorire la diffusione della musica vocale Pop e Jazz attraverso concerti, concorsi e percorsi di formazione.

"Solevoci" non ha scopo di lucro e si qualifica fiscalmente quale ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

L'associazione può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile per il raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione si avvale nella sua denominazione e per lo svolgimento delle sue attività del termine di fantasia "Solevoci", il cui marchio è stato registrato dal socio fondatore Caravati Fausto, presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato – Ufficio Brevetti e Marchi di Roma, con la consulenza dello Studio Moradei snc, via San Vito 43, Varese, in data 19/05/2003 (diciannove maggio duemilatre), il cui utilizzo è stato concesso in fase di costituzione dell'ente in comodato d'uso a titolo gratuito, tacitamente rinnovabile ogni tre anni con ratifica da parte dell'assemblea annuale dei soci, all'associazione esclusivamente per la

realizzazione della sua attività istituzionale e quella ad essa direttamente connessa, accessoria e correlata.

Oggetto sociale

Art. 3. “Solevoci” si prefigge di contribuire alla specializzazione del settore musicale corale tramite la divulgazione della musica vocale polifonica Pop e Jazz, quale strumento artistico innovativo nell’ambito dell’arte musicale avente una importante valenza educativa specialmente nei confronti di minori e giovani.

L’intervento di “Solevoci” persegue ampie finalità culturali, educative, sociali, ricreative e di intrattenimento volte a favorire la crescita intellettuale dell’individuo, adulto e minore, mirata allo sviluppo della sua personalità complessiva attraverso la promozione, organizzazione, partecipazione di festival, concorsi, percorsi e seminari di formazione nell’ambito musicale polifonico. L’associazione diffondendo l’esatta classificazione del Gospel, del Vocal Jazz e Vocal Pop, spiegandone le peculiarità, si propone ulteriormente di:

- inserire anche nella didattica rivolta ai minori la coralità Pop e Jazz, dimostratasi veicolante per le nuove generazioni quale strumento di comunicazione, aggregazione, sviluppo di potenzialità espressive ed emotivo-affettive, al fine di contrastare il disagio sociale giovanile;
- sviluppare interesse nei giovani verso la musica di qualità;
- stimolare la formazione di gruppi vocali;
- formare direttori ed arrangiatori/compositori per migliorare il livello dei cori;
- di dare visibilità a gruppi e/o artisti emergenti.

Art. 4. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi con gli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà realizzare le seguenti attività, che sono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere, organizzare, partecipare a festival vocali, concerti, rassegne musicali, concorsi per gruppi vocali, concorsi per arrangiamento vocale in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- promuovere e realizzare attività di formazione extrascolastica della persona tramite seminari, laboratori, attività sperimentali, progetti didattici a lungo termine integrativi e complementari all'attività educativa scolastica rivolti a gruppi musicali, direttori, arrangiatori, compositori, alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, università;
- valorizzare le competenze acquisite da soci, corsisti, gruppi vocali, direttori, arrangiatori, compositori, promuovendo la creazione e la diffusione di prodotti artistici;
- realizzare progetti di animazione musicale interattivi rivolti prevalentemente a minori o comunque a fasce sociali più deboli, coinvolgendo gli stessi, attraverso l'animazione, in attività ludiche, educative e didattiche volti a sostenere lo sviluppo armonico delle competenze personali al fine di contrastare i potenziali fattori di disagio sociale;
- sostenere con incontri, conferenze, dibattiti, studi, ricerche e progetti lo sviluppo della coralità Jazz e Pop in Italia;
- istituire premi o borse di studio;
- curare l'edizione di stampe periodiche e non periodiche da distribuire prevalentemente ai soci, la produzione ed edizione discografica e di spartiti musicali o forme di comunicazione multimediali (ad esempio, newsletter, sito internet, blog).

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, costituire enti giuridici strumentali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse

1/1/2017
F. S.
28

finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Nello specifico dei rapporti di rete nella realizzazione delle attività di cui all'art. 4, l'associazione potrà collaborare con altri enti del privato sociale organizzato già costituiti, operativi e autonomi sotto il profilo giuridico e fiscale (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo comitati, associazioni, fondazioni), e concedere per un tempo limitato l'utilizzo del marchio "Solevoci", qualora si riscontri la presenza di tutti gli elementi previsti da specifico regolamento da approvarsi ai sensi degli artt. 19, 20 e 23 dello statuto associativo.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci di "Solevoci", tutti gli uomini e le donne maggiori di età che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e che intendano impegnarsi mettendo a disposizione prevalentemente a titolo gratuito parte del proprio tempo libero per il loro raggiungimento. Per i minori di età, i diritti di elettorato attivo e passivo sono esercitati dai genitori o da coloro che esercitano la patria potestà e si applicano le condizioni di cui all'art. 20 della legge 383/00. L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il consiglio direttivo. La domanda del richiedente deve avere forma scritta, indicarne le complete generalità e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03. I dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione.

Art. 8. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al collegio dei probiviri che prende in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) promotori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Soci promotori sono coloro che fondano l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci benemeriti sono quegli enti, in capo al loro legale rappresentante o soggetto delegato, e quelle persone fisiche che contribuiscono in modo cospicuo alla crescita dell'associazione ed al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 3 e 4. I soci benemeriti, sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo e possono essere esentati dal pagamento della quota associativa.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati e a partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di prendere parte con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'associazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Gruppi locali

Art. 13. Il consiglio direttivo, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro soci residenti in una provincia e/o regione diversa da quella della sede legale, potrà identificare suddetto gruppo come “sede locale decentrata” autorizzando esplicitamente i soci richiedenti all’utilizzo del nome “Solevoci – gruppo locale di (regione, provincia o città)”.

I soci appartenenti al gruppo locale sono soci a tutti gli effetti dell’associazione ai sensi degli artt. 6 e 9 dello statuto e godono di tutti i diritti e doveri previsti dagli artt. 10 e 11.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 14. Sono organi dell’associazione:

- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il comitato artistico.

Le cariche sociali sono elettive e prevalentemente a titolo gratuito. Generalmente è previsto il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali realizzate per conto dell’associazione.

L’assemblea dei soci

Art. 15. L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca:

- almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo;

F
B

- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, fax, posta elettronica e contestuale affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell'associazione o sul sito internet, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 16. L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 17. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega con un limite di due deleghe per ogni soggetto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 18. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trascritte insieme alla sintesi del dibattito in apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 19. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;

- elegge il presidente dell'associazione e lo revoca;
- procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- ratifica eventualmente l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20. L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria delibera in presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 21. Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri secondo la volontà espressa dall'assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e i suoi componenti, nominati dall'assemblea, sono rieleggibili.

Art. 22. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera non raccomandata, fax, posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

20/10/2016
 20/10/2016
 20/10/2016

Art. 23. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario, anche tra i suoi membri;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- predispone all'assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione:
 - la relazione, il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
 - l'annotazione separata di eventuali attività commerciali;
 - in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del DPR 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- potrà attribuire ai soci richiedenti, ex art. 13, la qualifica di "sede locale decentrata" autorizzando esplicitamente l'utilizzo del marchio;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- nomina, su mandato assembleare, i membri del comitato artistico del quale disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche e le eventuali retribuzioni;
- conferisce procure generali e speciali;

Handwritten notes:
21/12/2012
Pellegrini

- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine alla decadenza ed esclusione dei soci come da art. 11 dello statuto sociale.

Art. 24. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori in numero inferiore alla metà del totale, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o il numero degli amministratori da sostituire sia superiore alla metà, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 25. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario.

In casi d'oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il Tesoriere

Art. 26. Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.



Handwritten notes:
FRANCESCO
AC

Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente del consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal consiglio direttivo.

Il Segretario

Art. 27. Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di consiglio e d'assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al decreto legge 30 giugno 2003, n. 196.

Collegio dei Probiviri

Art. 28. Il collegio dei probiviri costituisce l'organo interno di garanzia che giudica su eventuali ricorsi e svolge il ruolo di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'associazione.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in un numero di tre, durano in carica quanto i membri del consiglio direttivo e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di proboviro è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo e/o di revisore dei conti.

Compiti del collegio dei probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal consiglio direttivo nei casi previsti dall'art. 11.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario, che l'assemblea dei soci può a suo insindacabile giudizio decidere di nominare. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del consiglio direttivo. La carica è incompatibile con il ruolo di amministratore o di proboviro.

Art. 30. Il collegio dei revisori, se nominato, verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica i bilanci consuntivi e preventivi e ne presenta all'assemblea dei soci una relazione scritta. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Comitato Artistico

Art. 31. A supporto delle finalità dell'associazione o per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative il consiglio direttivo, su mandato dell'assemblea dei soci, può nominare un comitato artistico, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti. Possono essere nominati membri del comitato artistico esperti, professionisti, musicisti (soci e non dell'associazione), nazionali e internazionali.

Il presidente partecipa ai lavori del comitato artistico con funzioni di coordinamento.

Ai membri del comitato artistico possono essere conferiti incarichi con compensi valutati in ragione delle attività effettivamente realizzate e della qualifica artistica degli stessi. L'importo di suddetti compensi, a titolo prudenziale, deve rispettare assolutamente i vincoli posti dall'art. 10 c. 6 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) volti ad impedire la distribuzione indiretta di utili e/o avanzi di gestione.

2017-2-1
RE

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio di ogni anno al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo redige un bilancio o un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione delle attività di raccolta pubblica di fondi e dell'eventuale attività commerciale realizzata accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati e dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di enti, dell'Unione Europea, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali li associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e raccolte pubbliche di fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

E' obbligatoria la conservazione della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2 della L. 383/00, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 34. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decadenza di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 36. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

FRE/ME
S
B

